

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2019



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Sistema tessera sanitaria – cambiano i termini per esprimere l'opposizione
- 4 Scambio di informazioni – nuovo elenco dei Paesi oggetto di comunicazione
- 4 Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi – operazioni esonerate dagli obblighi per la fase di prima applicazione
- 5 Imu e Tasi - coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati del gruppo catastale D
- 6 Fattura semplificata elevata a 400 euro
- 6 Diritti doganali presso la dogana di Trieste - tasso di interesse applicabile al pagamento differito
- 6 Impianti sportivi pubblici - disposizioni attuative del credito d'imposta per erogazioni per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione

Prassi

- 8 Forfettari – la partecipazione al 50% determina il controllo della S.r.l.
- 8 Forfettari – se il pensionamento è intervenuto per obbligo di legge non c'è causa ostativa
- 8 Forfettari – se le attività della persona fisica e della S.r.l. appartengono a sezioni ATECO differenti non c'è mai la causa ostativa
- 8 Forfettari – il dipendente che in seguito a un concorso instaura con lo stesso ente pubblico un rapporto di lavoro autonomo può applicare il regime
- 9 Forfettari – rileva l'attività effettivamente esercitata piuttosto che i codici ATECO formalmente dichiarati
- 9 Forfettari – contemporanea attività di lavoro dipendente ed autonomo – non sono ammesse modifiche sostanziali del rapporto
- 9 Forfettari – se la S.r.l. controllata viene liquidata prima dell'avvio dell'attività di lavoro autonomo non opera la causa ostativa
- 9 Forfettari – il professionista che ha lavorato come dipendente all'estero può applicare il regime anche se svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ex datore (estero)
- 10 Definizione agevolata delle controversie tributarie- società consolidata
- 10 Definizione agevolata delle controversie tributarie - perdite computate in diminuzione
- 10 Definizione agevolata controversie tributarie – presenza di una agevolazione tributaria
- 10 Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2018
- 10 Apparecchi analizzatori idonei al controllo dei parametri del sangue - aliquota IVA
- 10 Visto di conformità infedele
- 11 Pensionati che trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud-Italia – chiarimenti
- 11 Estinzione della cessionaria - rivalsa IVA da accertamento
- 11 Servizio di consultazione delle e-fatture
- 11 Note di debito – Sistema di interscambio
- 11 Stabile organizzazione di una società partecipata non residente - Trattamento degli utili
- 11 Utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato
- 12 Paesi a fiscalità privilegiata - criteri di individuazione
- 12 Credito d'imposta estero – corretta determinazione
- 12 Concordato preventivo – quando il riparto contiene anche l'iva

Ordinary Assist

12	Piano attestato - Trattamento fiscale della sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti
12	Somme iscritte a ruolo- Fissazione della misura degli interessi di mora
12	Definizione liti pendenti – quando si applica il 5%
12	Definizione agevolata delle controversie tributarie
12	Regime speciale Iva editoria- L'Iva si recupera sempre nelle procedure concorsuali
13	Definizione agevolata delle controversie tributarie
13	Tax credit cinema - utilizzo in compensazione senza limiti
13	Confezioni miste di piante aromatiche - aliquota IVA
13	Detrazioni per Ristrutturazioni edilizie - spese riferibili alla parte esistente oggetto di ristrutturazione dell'edificio esistente e con ampliamento
13	Servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica - esonero dall'obbligo di emissione della fattura
14	Cedolare secca - locazione di negozi e botteghe
14	Diritti di usufrutto e nuda proprietà - conferimento congiunto

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

15	Codici tributo
----	----------------

L'Agenzia delle entrate informa

16	Software
16	Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

17 18	IFEL	✓ IMU – imposizione delle aree demaniali ✓ Agriturismo - TARI
	Consiglio nazionale commercialisti	✓ Business plan per il microcredito - linee guida e fac simile di modello ✓ Antiriciclaggio – regole tecniche per commercialisti e degli esperti contabili - linee guida ✓ STP – voti non proporzionali alle partecipazioni ✓ Autovalutazione del collegio sindacale
	Fondazione Telos	✓ Crediti tributari ex art. 182-ter L.F. – trattamento fiscale

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Sistema tessera sanitaria – cambiano i termini per esprimere l'opposizione Cambiano i termini entro cui l'assistito può accedere al Sistema tessera sanitaria, per selezionare le proprie spese sanitarie pervenute al Sistema TS, per le quali esprimere la propria opposizione all'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale accesso potrà essere effettuato dal 9/2 all'8/3 (piuttosto che dall'1 al 28/2) dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. Individuate, inoltre, le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, da parte delle strutture sanitarie militari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22/5/19.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 9/5/19 (G.U. n.115 del 18/5/19)</i>
Scambio di informazioni – nuovo elenco dei Paesi oggetto di comunicazione Modifica dell'allegato C al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28/12/15, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 9/5/19 (G.U. n.115 del 18/5/19)</i>
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi – operazioni esonerate dagli obblighi per la fase di prima applicazione Individuati specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, per la fase di prima applicazione degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica: a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi; b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale; c) fino al 31/12/19, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno 2018; d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale. Le operazioni continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 D.P.R. n. 633/1972. Per le operazioni di cui alle lettere c) e d) resta fermo l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale di ovvero dello scontrino fiscale. I soggetti che effettuano le operazioni di cui sopra possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 10/5/19 (G.U. n.115 del 18/5/19)</i>
Cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici - restano ferme le disposizioni relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, rispettivamente, delle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.	

Ordinary Assist

Fino al 31/12/19, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno 2018, che continuano ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

Fine degli esoneri - successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze individueranno le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti con il decreto

Imu e Tasi - coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati del gruppo catastale D

Aggiornati i coefficienti da applicare alla rendita catastale per i **fabbricati a valore contabile (opifici industriali e alberghi)** agli effetti IMU e TASI, dovuti **per il 2019**.

Come noto, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto (e, dunque, privi di rendita catastale), ossia gli immobili a uso industriale (opifici, capannoni, alberghi, ecc.) interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, non si applica il criterio generale di determinazione dell'ammontare IMU (e TASI). Per tali fabbricati, fino all'anno in cui i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore della base imponibile ai fini IMU/TASI è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), applicando appositi coefficienti (aggiornati annualmente con decreto MEF) ai costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, al lordo delle quote di ammortamento, così come risultanti dalle scritture contabili e distinti per anno di formazione. I coefficienti di aggiornamento sono stabiliti dal decreto.

Ecco la tabella dei coefficienti aggiornata al 2019.

*Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 6/5/19
(G.U. n.116 del 20/5/19)*

Tabella coefficienti fabbricati categoria D ai fini Imu e Tasi			
Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente
2019	1,02	2000	1,55
2018	1,03	1999	1,57
2017	1,04	1998	1,60
2016	1,04	1997	1,64
2015	1,05	1996	1,69
2014	1,05	1995	1,74
2013	1,05	1994	1,79
2012	1,08	1993	1,83
2011	1,11	1992	1,85
2010	1,13	1991	1,88
2009	1,14	1990	1,97
2008	1,18	1989	2,06
2007	1,22	1988	2,15
2006	1,26	1987	2,33
2005	1,29	1986	2,51
2004	1,37	1985	2,69
2003	1,41	1984	2,87
2002	1,47	1983	3,05
2001	1,50	1982 e anni precedenti	3,23

5

Ordinary Assist

Fattura semplificata elevata a 400 euro Innalzato da 100 a 400 euro l'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata ai sensi dell'art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 10/5/19 (G.U. n.120 del 24/5/19)</i>
Diritti doganali presso la dogana di Trieste - tasso di interesse applicabile al pagamento differito Il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato. Concesso agli operatori presso la dogana di Trieste è stato determinato nella misura del 50% del tasso Euribor a 6 mesi a condizione che il medesimo saggio non risulti inferiore allo 0,1%, nel qual caso si applica tale ultimo valore. Trova comunque applicazione, qualora più favorevole, il tasso di interesse determinato ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. n. 43/1973 Per il periodo compreso tra il 1/1/16 e il 27/5/19, in considerazione del valore di segno negativo del tasso Euribor a 6 mesi nel predetto periodo, il saggio degli interessi applicabili, alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso agli operatori presso la dogana di Trieste è determinato nella misura dello 0,05%.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze decreto 15/5/19 (GU n.122 del 27/5/19)</i>
Impianti sportivi pubblici - disposizioni attuative del credito d'imposta per erogazioni per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione Individuate le disposizioni di attuazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, co. da 621 a 626, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per gli interventi di cui all'art. 1, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo e può essere fruito entro i seguenti limiti: • persone fisiche ed enti non commerciali - nel limite del 20% del reddito imponibile • soggetti titolari di reddito d'impresa – nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.	<i>Decreto del presidente del consiglio dei ministri 30/4/19 (G.U. n.124 del 29/5/19)</i>
Sistemi di pagamento ammessi - Per accedere all'agevolazione le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: • bonifico bancario; • bollettino postale; • carte di debito, carte di credito e prepagate; • assegni bancari e circolari. Persone fisiche ed enti non commerciali - persone fisiche ed enti non commerciali devono indicare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019; l'agevolazione è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione. Titolari di reddito di impresa - l'importo è suddiviso in due tranches di 6.600.000 euro e il credito d'imposta è riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che si aprono, rispettivamente: • il 30/5/19; • il 15/10/19. Le imprese che vogliono usufruire del credito d'imposta ne fanno richiesta all'Ufficio per lo sport presso la	

Ordinary Assist

Presidenza del Consiglio dei ministri.

Termini e modalità della richiesta saranno previste da un avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio. Il credito d'imposta:

- è utilizzabile, esclusivamente in compensazione in F24, in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021.
- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.
- non è cumulabile con altra agevolazione fiscale a fronte delle medesime erogazioni.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti:

- di 250.000 euro di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007;
- di 700.000 euro di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000.

Ordinary Assist

PRASSI

Forfettari – la partecipazione al 50% determina il controllo della S.r.l. Un ingegnere che ha una partecipazione del 50% in una S.r.l. che svolge un'attività che ha lo stesso codice ATECO dell'attività svolta in proprio integra la causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d) della legge n. 190/2014, in quanto: • il possesso di una partecipazione al 50% determina una forma di controllo di cui all'art. 2359, co. 1, n. 2, c.c.; • dal momento che i codici ATECO delle 2 attività svolte dall'istante e dalla S.r.l. controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M), la riconducibilità delle 2 attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente, considerato che l'ingegnere che usufruisce del regime forfetario dovrà percepire compensi in veste di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla S.r.l. controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. Pertanto, ferma restando l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019, essendo integrata la causa ostativa l'ingegnere decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020. Tuttavia, è stato ribadito che qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo (compreso per l'attività di amministratore) da parte dell'ingegnere alla s.r.l. controllata a decorrere dal 10/4/19, data di pubblicazione dei chiarimenti sulla causa ostativa con la circolare n. 9/2019 e se l'ingegnere dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 146 del 20/5/19 e n. 151 del 21/5/19</i>
Forfettari – se il pensionamento è intervenuto per obbligo di legge non c'è causa ostativa Il pensionato (dal 2017) che svolge un'attività di lavoro autonomo professionale esercitata, in via prevalente, nei confronti dell'ex datore di lavoro può accedere al regime forfetario qualora il pensionamento sia intervenuto per obbligo di legge nel corso del 2017. In tal caso, non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del co. 57 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 e, pertanto, il pensionato non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 161 del 27/5/19</i>
Forfettari – se le attività della persona fisica e della S.r.l. appartengono a sezioni ATECO differenti non c'è mai la causa ostativa Una persona fisica socia al 50% e amministratore di una S.r.l. che produce capi di abbigliamento (sezione C del codice Ateco) può svolgere in regime forfetario il commercio di capi di abbigliamento (sezione G del codice Ateco) posto che, anche se esiste in controllo della S.r.l., non sussiste la riconducibilità della sua attività a quella svolta dalla S.r.l. a motivo del fatto che le 2 attività appartengono a 2 distinte sezioni ATECO. Non risulta integrata, pertanto, la causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d) della legge n. 190/2014.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 162 del 27/5/19</i>
Forfettari – il dipendente che in seguito a un concorso instaura con lo stesso ente pubblico un rapporto di lavoro autonomo può applicare il regime La circostanza che dipendente di un ente pubblico in esito a una procedura concorsuale possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con lo stesso, esclude la sussistenza di un'artificiosa trasformazione del rapporto di lavoro e, pertanto, nel caso in cui il contribuente dovesse risultare vincitore all'esito della procedura concorsuale, nei	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 163 del 28/5/19</i>

Ordinary Assist

confronti dello stesso non opererà la causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d-bis) della legge n. 190/2014.	
Forfettari – rileva l'attività effettivamente esercitata piuttosto che i codici ATECO formalmente dichiarati Un architetto che detiene due quote di partecipazione di minoranza in due società (laddove le altre quote sono detenute da familiari), entrambe esercenti attività di gestione immobiliare, consistente nella locazione degli immobili posseduti, che è amministratore unico delle 2 S.r.l. per la quale carica percepisce compensi che rappresentano il reddito prevalente da lui fatturato tramite la propria partita IVA integra la causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d) della legge n.190/2014. Infatti, sussistendo il controllo indiretto, anche se i codici ATECO dell'attività svolta dall'architetto e dalla S.r.l. sono diversi, a tal fine valgono le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla S.r.l. indirettamente controllata a prescindere dalle sezioni ATECO dichiarate. Posto che la persona fisica svolge l'attività di architetto in forma autonoma ed è anche amministratore unico delle S.r.l. dallo stesso indirettamente controllate, dalle quali proviene la prevalenza dei suoi compensi, in tale circostanza, si è in presenza di una diretta "riconducibilità" dell'attività effettivamente svolta dalle S.r.l. controllate a quella di amministratore delle stesse esercitata in via prevalente dall'architetto.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 169 del 30/5/19</i>
Forfettari – contemporanea attività di lavoro dipendente ed autonomo – non sono ammesse modifiche sostanziali del rapporto Nel caso di un contribuente che svolge l'attività di Medico Aiuto c/o UO Cardiologia (attività di lavoro dipendente) e l'attività di Medico Professionista Cardiologo per prestazioni professionali extra SSN (attività di lavoro autonomo) per lo stesso istituto, qualora per l'intero periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, non potrà operare la causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d-bis) della legge n. 190/2014, con conseguente applicazione del regime forfetario. Viceversa, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire, durante il periodo di sorveglianza, modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica il predetto mutamento sostanziale.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 170 del 30/5/19</i>
Forfettari – se la S.r.l. controllata viene liquidata prima dell'avvio dell'attività di lavoro autonomo non opera la causa ostativa Il socio di maggioranza di una S.r.l.s. che ha provveduto alla liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese (nel 2019) della società controllata e successivamente, ma sempre nel corso del 2019, apre la partita IVA in qualità di lavoratore autonomo, può applicare il regime forfetario, anche se svolgerà la medesima attività precedentemente svolta dalla società; in tal caso non opera nei suoi confronti la causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d) della legge n. 190/2014.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 171 del 30/5/19</i>
Forfettari – il professionista che ha lavorato come dipendente all'estero può applicare il regime anche se svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ex datore (estero) Il professionista che instaura un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale è intercorso, sempre all'estero, un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza, può applicare il regime forfetario in quanto la fattispecie non	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 173 del 30/5/19</i>

Ordinary Assist

rappresenta un'artificiosa trasformazione nel dell'attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la ratio della disposizione intende evitare, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero. Pertanto, nel presupposto che il contribuente rientri in Italia e sia ivi residente, ai fini fiscali, l'Agenzia ritiene che possa applicare il regime forfetario in quanto non risulta integrata la causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d-bis) della legge n. 190/2014.	
Definizione agevolata delle controversie tributarie – società consolidata È consentita la definizione della lite anche alla consolidata, prendendo a riferimento l'IRES "teorica" sul maggior imponibile risultante nell'ambito dell'accertamento di primo livello.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 166 del 28/5/19</i>
Definizione agevolata delle controversie tributarie - perdite computate in diminuzione Dalla definizione agevolata non può derivare l'effetto che il contribuente rientri nella disponibilità di quanto dovuto e devoluto in provvisoria esecuzione dell'atto impositivo in contenzioso. Ciò si ritiene che valga anche per le perdite computate in diminuzione.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 165 del 28/5/19</i>
Definizione agevolata controversie tributarie – presenza di una agevolazione tributaria È stato ribadito che se la definizione agevolata riguarda gli atti che recano una pretesa tributaria da parte dell'Agenzia, sono escluse le richieste del contribuente di restituzione di tributi. La circolare n. 6 dell'1/4/19 ha chiarito che per atti impositivi si intendono "avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata". Ciò vale anche quando l'istanza di rimborso dovesse contenere o presupporre il riconoscimento di un'agevolazione tributaria. Anche le sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 16692 del 6/7/17, hanno affermato che "Per natura, il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti, in quanto si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie [...] (si veda, in particolare, sul punto, Corte cost. 13 luglio 1995, n. 321)."	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 177 del 31/5/19</i>
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2018 Disponibile la "Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2018" che costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 13 del 31/5/19</i>
Apparecchi analizzatori idonei al controllo dei parametri del sangue - aliquota IVA Le vendite, ai centri di dialisi, di apparecchi analizzatori idonei al controllo dei parametri del sangue prima e dopo il trattamento di dialisi, devono essere assoggettate a Iva con applicazione dell'aliquota ordinaria. L'aliquota IVA agevolata, è applicabile, quindi, solo ai prodotti che rientrano nel concetto di "ausilio" o che sono acquistati "soltanto o prevalentemente dai disabili per alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti".	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 143 del 16/5/19</i>
Visto di conformità infedele L'art. 7-bis, D.L. 4/2019 ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele di cui all'art. 39, co. 1, lett. a), D.lgs. 241/1997. È stato precisato che le modifiche alla disciplina del regime sanzionatorio in materia di errori commessi dai centri di assistenza fiscale	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 12 del 24/5/19</i>

10

Ordinary Assist

(Caf) e dai professionisti, introdotte da tale decreto si applicano a partire dall'assistenza prestata nel 2019 con riferimento all'anno d'imposta 2018.	
Pensionati che trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud-Italia - chiarimenti La legge di bilancio per il 2019 (art. 1, co. 273, legge 145/2018 che ha inserito nel Tuir l'art. 24-ter) ha introdotto una disciplina fiscale di favore per le persone fisiche non residenti "a riposo" che percepiscono redditi da pensione di fonte estera e scelgono di trasferirsi in uno dei comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione inferiore a 20mila abitanti. Sono state individuate regole e modalità di applicazione e revoca del regime opzionale, cessazione degli effetti, versamento dell'imposta sostitutiva del 7% , indicando altresì la fonte informativa per individuare quali siano i Comuni aventi le caratteristiche previste.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 167878 del 31/5/19
Estinzione della cessionaria - rivalsa IVA da accertamento L'estinzione del cessionario/committente comporta che il diritto di rivalsa IVA , pur astrattamente riconosciuto, debba ritenersi non esercitabile .	Agenzia delle entrate, risposta n. 176 del 31/5/19
Servizio di consultazione delle e-fatture Gli operatori Iva e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie e-fatture dall'1/7 al 31/10/19 . In caso di mancata adesione, l'Agenzia provvederà a cancellare i file xml. Il nuovo calendario modifica quello del 30 aprile 2018 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (31/5 – 2/9), accogliendo le richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.	Agenzia delle entrate, provvedimento n. 164664 del 30/5/19
Note di debito – Sistema di interscambio Nelle operazioni tra soggetti passivi d'imposta o tra questi ultimi e i consumatori, il Sdl esclude qualsiasi "richiesta" (da intendersi come documento o nota) non espressamente prevista da una disposizione normativa (si tratti, ad esempio, delle note di debito "anomale" del cessionario/committente, emesse in sostituzione delle note di variazione in diminuzione del cedente/prestatore, o di contestazioni sul contenuto dei documenti già trasmessi). Non si rinvergono, invece, specifici ostacoli a che le "note di debito" dei cessionari/committenti (analogiche o elettroniche extra Sdl) vengano utilizzate ai fini delle imposte dirette (senza rilevanza Iva), per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario, sempre che ciò avvenga in presenza di idonea documentazione e, quindi, che le citate note si collochino in un completo e coerente quadro probatorio.	Agenzia delle entrate, risposta n. 172 del 30/5/19
Stabile organizzazione di una società partecipata non residente - trattamento degli utili Ai fini di quanto previsto dall'art. 89, co. 3, primo periodo del TUIR, per ricostruire il corretto regime di tassazione degli utili distribuiti da una partecipata residente in un paese non considerato a regime fiscale privilegiato ma con stabile organizzazione in un paese a regime fiscale privilegiato , occorre trattare autonomamente gli utili prodotti dalla partecipata direttamente rispetto a quelli prodotti dalla stabile organizzazione. Si applicano i chiarimenti previsti dalla Risoluzione n. 144/E del 2017. Tale valutazione autonoma non deve essere effettuata nell'ipotesi in cui la partecipata sia qualificabile come entità residente in un paese a regime fiscale privilegiato , in quanto in tal caso tutti gli utili da essa prodotti si considerano derivanti da un'entità "black list", a prescindere dal fatto che la stabile organizzazione sia localizzata o meno in un paese a fiscalità privilegiata.	Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 18 del 29/5/19
Stati o territori a regime fiscale privilegiato - Utili percepiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14 Il co. 1007 della legge di bilancio 2018 (legge 27/12/17, n. 205) precisa le condizioni	Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 17 del

Ordinary Assist

affinché gli utili percepiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14 non si considerino provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato. La norma si applica esclusivamente ai casi in cui, in presenza di distribuzione di utili pregressi, muti la qualificazione dello Stato di residenza della società partecipata, da Paese considerato a tassazione ordinaria a Paese a fiscalità privilegiata. Non si applica, invece, nell'ipotesi inversa ovvero nel caso in cui la maturazione degli utili è avvenuta in periodi d'imposta nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori inclusi nel D.M. 21/11/01 e la percezione degli stessi avviene quando le predette società sono da ritenersi residenti o localizzate in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato.	29/5/19
Paesi a fiscalità privilegiata - criteri di individuazione Nel caso in cui la società partecipata non residente operi in un Paese che preveda un regime su base territoriale, il quale esenta da imposizione tutti i redditi di fonte estera, nel citato "test di prevalenza" saranno ricompresi tutti i ricavi relativi ai redditi di fonte estera, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che i redditi siano prodotti all'estero con o senza una stabile organizzazione.	<i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 16 del 29/5/19</i>
Credito d'imposta estero - corretta determinazione Il concorso del reddito prodotto all'estero alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia costituisce un requisito necessario ai fini della successiva detrazione dall'imposta italiana dell'imposta pagata all'estero nei limiti della maximum deduction	<i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 15 del 29/5/19</i>
Concordato preventivo – quando il riparto contiene anche l'Iva Il liquidatore giudiziale deve comunicare all'Amministrazione la circostanza che l'IVA, indicata nelle dichiarazioni integrative presentate, si riferisce ad operazioni effettuate anteriormente alla procedura concordataria, al fine di gestirla in sede di riparto.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 164 del 28/5/19</i>
Piano attestato - Trattamento fiscale della sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti Con riferimento all'ammontare della perdita trasferita al consolidato e non utilizzata dalla fiscal unit (sottratta dalla sopravvenienza attiva), nel modello Redditi SC 2018 dovrà emergere un'apposita variazione in diminuzione nel quadro RF nei limiti del reddito di periodo. Inoltre, nel modello CNM sarà necessario rimodulare l'importo rilevato nel rigo CS1.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 160 del 27/5/19</i>
Somme iscritte a ruolo – misura degli interessi di mora per ritardato pagamento Passa dal 3,01 al 2,68% il tasso da applicare agli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi) versate oltre il limite di sessanta giorni dalla notifica della cartella (art. 30 del Dpr 602/1973), dall'1/7/19.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 148038 del 23/5/19</i>
Definizione liti pendenti – quando si applica il 5% Il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia è applicabile solo nel caso in cui ricorrano cumulativamente le condizioni per cui il ricorso penda innanzi alla suprema Corte alla data di vigenza della norma e che l'Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio (la conversione del D.L. n. 119/2018 è del 17/12/18, mentre la sentenza di rinvio della Cassazione è del 19/12/18, depositata il 24/1/19).	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 156 del 24/5/19</i>
Definizione agevolata delle controversie tributarie Non sono definibili con la riduzione al 5% le liti per le quali l'Amministrazione sia risultata anche parzialmente vittoriosa - indipendentemente dalla misura - in almeno uno dei precedenti gradi.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 174 e 175 del 31/5/19</i>
Regime speciale Iva editoria – L'iva nelle procedure concorsuali si recupera sempre L'applicazione del regime speciale Iva editoria non può violare i principi sostanziali di	<i>Agenzia delle entrate, risposta n.</i>

Ordinary Assist

effettività e neutralità che disciplinano l'Iva; di conseguenza, le società editrici che applicano il regime speciale monofase possono sempre detrarre l'Iva corrispondente alla variazione, se si ha il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali. Questo vale in caso di applicazione sia del sistema della resa forfetaria che di quello delle copie vendute. È stato precisato che le società editrici che hanno liquidato l'Iva applicando il regime speciale monofase (art. 74, co. 1, lett. c, D.P.R. 633/1972) possono portare in detrazione l'imposta, con emissione di una nota di variazione (art. 26, co. 2, D.P.R. 633/1972) nel caso di insolvenza del cliente (nel caso oggetto di interpello una società editrice di riviste e giornali periodici ha stipulato un contratto di distribuzione con un'impresa di distribuzione nazionale poi dichiarata fallita).	155 del 22/5/19
Definizione agevolata delle controversie tributarie Se l'istante ha regolarmente pagato il dovuto entro il 7/12/18 è possibile definire in via agevolata le controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione e relative ad avvisi di accertamento le cui somme iscritte a ruolo sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi non ancora conclusa.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 154 del 22/5/19</i>
Tax credit cinema – utilizzo in compensazione senza limiti I crediti d'imposta "investimenti" e "programmazione", previsti nell'ambito della disciplina agevolativa a favore del settore cinematografico (artt. 17, co. 1 e 18, co. 1, legge 220/2016), possono essere utilizzati in compensazione anche oltre il limite generale di 700mila euro l'anno. È stato chiarito che il limite massimo dei tax credit e dei contributi compensabili con F24 citato "non riguarda i crediti d'imposta nascenti dall'applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti appunto nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi" (risoluzione n. 9/Df del 3/4/08). Di conseguenza, "i crediti in parola non sono altro che uno strumento semplificato di fruizione di agevolazioni il cui importo globalmente utilizzabile è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio. Ne deriva che per tali crediti, mancando l'esigenza di rispettare i predetti vincoli, non operano i limiti soggettivi alla compensazione" (circolare n. 219/1998).	<i>Agenzia delle entrate, risposte n. 152 e 153 del 22/5/19</i>
Confezioni miste di piante aromatiche - aliquota IVA Si applica l'aliquota più alta prevista tra i diversi componenti alla cessione del misto di erbe aromatiche assoggettate a differenti aliquote Iva, senza che nessun prodotto predomini per quantità e volume sugli altri. Si applica, invece, l'IVA al 10% per la vendita, nello stesso vassoio, di piante vive appartenenti alla Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 51 del 21/5/19</i>
Ristrutturazione edilizie - spese riferibili alla parte esistente oggetto di ristrutturazione dell'edificio esistente e con ampliamento Gli acquirenti di singole unità immobiliari cedute da un'impresa che ha ristrutturato un immobile possono fruire della detrazione per recupero edilizio solo per le spese riferibili alla parte esistente dell'immobile, sul presupposto che i lavori effettuati consistano in una ristrutturazione senza demolizione e ampliamento dell'edificio.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 150 del 21/5/19</i>
Servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica - esonero dall'obbligo di emissione della fattura La colonnina di distribuzione di energia elettrica situata in luoghi pubblici o privati fruibili al pubblico è, di fatto, un "distributore automatico" e, di conseguenza, il servizio va assoggettato agli obblighi previsti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ferma la possibilità di emettere fattura.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 149 del 21/5/19</i>

Ordinary Assist

Locazione di negozi e botteghe - cedolare secca Forniti chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della norma della legge di bilancio per il 2019 (art. 1, co. 59, legge n. 145/2018) che ha esteso la cedolare secca alla locazione di negozi e botteghe. È stato chiarito che nell'ambito applicativo della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili di categoria catastale C/1 (novità introdotta dalla legge di bilancio 2019) rientrano anche i contratti conclusi con conduttori (persone fisiche e società) che svolgono attività commerciale.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 50 del 17/5/19</i>
Diritti di usufrutto e nuda proprietà - conferimento congiunto Si applica l'art. 177, co. 2 (conferimento a realizzo controllato), del Tuir nell'ipotesi in cui i soci conferenti ricevano quote di partecipazione a titolo di piena proprietà nella società conferitaria, che faranno acquisire loro la qualifica di soci nella conferitaria stessa.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 147 del 20/5/19</i>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Addizionale all'IRES per gli intermediari finanziari	Istituti i codici tributo 2041 (acconto prima rata) e 2042 (acconto seconda rata o unica soluzione) e ridenominato il codice tributo 2025 (saldo).	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 49 del 16/5/19</i>
Credito d'imposta di cui all'art. 11, co. 5, del decreto-legge 9/2/17, n. 8	"6895" denominato "Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione – Sisma Centro Italia – art. 11, c. 5, d.l. 9/2/17, n. 8".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 54 del 30/5/19</i>
Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi dell'art. 1, co. da 89 a 92, della legge 27/12/17, n. 205	"6901" denominato "Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23/4/18".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 52 del 21/5/19</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Software Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software di compilazione modello F24 (versione 2.7.7); • software fattura semplificata da 100 a 400 € - Versione 2.0.3 del 27/05/2019.	Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 16/5 al 31/5
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili i seguenti aggiornamenti: • tabelle codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi software di controllo; • tabelle Enti Creditori/Beneficiari e Codici Entrata; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi software di controllo; • archivio Comuni e Stati esteri; • tabelle codici uffici finanziari • archivi software di controllo ad uso di banche, poste e agenti della riscossione; • specifiche tecniche fatturazione elettronica in italiano e in inglese (versione 1.4.2).	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
IMU – imposizione delle aree demaniali: IFEL È stato analizzato il principio espresso dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 10287 del 12/4/19 secondo cui le aree c.d. "scoperte" comprese nella concessione di immobili del demanio portuale non sono classificabili in categoria E/1-E/9 poiché risultano indispensabili al concessionario per svolgere la propria attività imprenditoriale, con la conseguenza che esse risultano produttive di reddito e pertanto escluse dall'applicazione dell'esenzione dall'ICI in astratto riconducibile alla classificazione nel gruppo catastale "E". Pertanto, è stato affermato che <i>in tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell'imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.</i> La medesima regola è applicabile all'IMU in forza all'art. 13 co.2 del DL n.201/2011, che stabilisce che l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 504/1992.	<u>IFEL, Nota di approfondimento</u>
Agriturismo - TARI: IFEL È stato analizzato il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza del 19/2/19 n. 1162 con cui è stata dichiarata illegittima la tendenza di alcuni Comuni ad assimilare, ai fini della TARI, gli agriturismi agli alberghi o ai ristoranti. Il Consiglio di Stato ha chiarito che, sebbene l'attività agrituristica sia da classificarsi come utenza non domestica, in quanto i rifiuti prodotti non possono considerarsi alla stregua di quelli provenienti dalle unità abitative, ciò non deve condurre alla conclusione che si tratta di rifiuti provenienti da attività commerciale, in quanto l'attività agrituristica è da qualificarsi come agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile. Pertanto, agli agriturismi devono essere applicate tariffe specifiche che tengano conto, della specificità dell'attività svolta, della stagionalità dell'attività, della minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e posti letto offerti.	<u>IFEL, nota di approfondimento</u>
Business plan per il microcredito - linee guida e fac simile di modello: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicato un modello di business plan da utilizzare nell'ambito di una richiesta di microcredito bancario e le linee guida per lo svolgimento dell'attività di assistenza e monitoraggio da parte dei commercialisti a favore di lavoratori autonomi, imprese e società che richiederanno finanziamenti di microcredito bancario. Il documento è caratterizzato da una serie di indicazioni sui soggetti beneficiari, sui soggetti esclusi dai finanziamenti, sulla finalità dei finanziamenti, sui servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, sull'ammontare massimo e sulle caratteristiche dei finanziamenti. Il facsimile del modello di business plan è rappresentato da un file Excel, da implementare con le specifiche esigenze di ogni cliente.	<u>CNDCEC, documento + allegato</u>
Antiriciclaggio – regole tecniche per commercialisti e degli esperti contabili - linee guida: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicate le linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007. Il D.gs. n. 231/2007 è stato oggetto di modifiche ad opera del D.lgs. n. 90/2017 che ha previsto l'integrazione della disciplina primaria, al fine di declinarla secondo le caratteristiche dei destinatari degli obblighi, tramite l'elaborazione delle c.d. Regole	<u>CNDCEC, documento del 22/5/19 + allegato</u>

Ordinary Assist

Tecniche. Le regole tecniche sono state approvate dal CNDCEC nella seduta del 16/1/19. Il nuovo impianto è quindi basato sia sulle norme "primarie" del Decreto, sia sulle Regole Tecniche che devono essere considerate vincolanti per i soggetti della categoria interessata. Il CNDCEC ha predisposto le presenti Linee Guida per gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, aventi valenza meramente esemplificativa, relative alle citate Regole Tecniche.	
STP – voti non proporzionali alle partecipazioni: Consiglio nazionale commercialisti È consentito riconoscere statutariamente ai soci di una STP diritti di voto non proporzionali alle partecipazioni, fermo restando la condizione per cui ai soci professionisti deve essere riconosciuta almeno la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni.	<i>CNDCEC, pronto ordini n. 79/2019</i>
Autovalutazione del collegio sindacale: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicato un documento che illustra il processo di autovalutazione del collegio sindacale delle società che è tenuto a verificare il corretto ed efficace funzionamento dell'organo e la sua adeguata composizione.	<u>CNDCEC, documento maggio 2019</u>
Crediti tributari ex art. 182-ter L.F. – trattamento fiscale: Fondazione Telos Pubblicato un documento in cui è stata analizzata la disciplina fiscale dei crediti tributari di cui all'art. 182-ter del R. D. n. 267/1942, procedura attraverso la quale l'imprenditore in situazione di crisi può transare con l'amministrazione finanziaria il suo debito fiscale. In particolare, l'istituto è stato esaminato: • in prospettiva sistematica e storica, con particolare attenzione alla ratio, alla natura e agli effetti tipici; • dal punto di vista dell'ambito soggettivo e delle responsabilità degli attori della procedura in relazione alla documentazione che deve essere presentata; • circa il contenuto della proposta in relazione alla gradazione dei privilegi e delle prelazioni; • circa il trattamento dei crediti tributari, nonché le modalità di pagamento che possono essere proposte dal debitore; • circa i termini di presentazione della proposta e di reazione dell'amministrazione, i poteri di controllo e accertamento, il voto e la risoluzione dell'accordo per inadempimento.	<u>Telos, documento maggio 2019</u>